REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative Il Dirigente del Servizio I

Prot. Nº 1341 /2017







Palermo 13/01/2017

OGGETTO: Interventi per la tutela e l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento - Direttiva.

AI COMUNI DESTINATARI DEL REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO CALTANISSETTA ED ENNA LORO SEDI

L'art. 5 comma 1, della L.R. 27 del 31/12/2016 dispone che, per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, le misure di cui all'art. 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468 sono estese anche ai lavoratori utilizzati nei Cantieri di Servizi già percettori del reddito minimo di inserimento che, ad ogni buon fine, si riepilogano di seguito gli aspetti salienti:

Le attività sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l'assegno.

Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto.

Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. È facoltà del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione.

Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore.

Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.

I lavoratori hanno diritto, senza riduzione dell'assegno, al congedo di maternità e di paternità di cui all'art. 65 del D.Lgs. 151/2001.

Ai lavoratori impegnati a tempo pieno sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i permessi di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

L'assegno è erogato anche per le assenze di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

I lavoratori impegnati possono partecipare, con diritto alla corresponsione dell'assegno, alle assemblee organizzate dalle organizzazioni sindacali, nei casi ed alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO I

Dott.ssa Rosanna Volante

IL DIRIGENTE GENERALE D Maria Antonietta Bullara